

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. — In merito alla partecipazione dei professori alle commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione, promozione e idoneità, si fa presente la situazione venutasi a creare in seguito all'approvazione della legge 30 gennaio 1962, n. 14, concernente l'indennità di esami da corrispondere al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria.

Infatti, mentre la legge 2 febbraio 1959, n. 30, stabilisce la corresponsione di lorde lire 400 giornaliera al personale insegnante direttivo impegnato in tali operazioni, la citata legge n. 14 fissa lo stesso compenso da attribuire al personale non insegnante nella misura lorda di lire 600 per il segretario, di lire 450 per l'applicato di segreteria, di lire 500 per l'assistente tecnico, di lire 450 per il bidello capo e di lire 400 per il bidello.

Cioè, il compenso percepito da un professore o capo di istituto di istruzione media per la partecipazione a commissioni di esami interni è inferiore a quello corrisposto al personale non insegnante estraneo alle commissioni d'esami stessi.

È sembrato equo, ed anzi doveroso, predisporre pertanto in argomento l'accluso disegno di legge, con cui si intende riparare alla situazione di cui si è fatto cenno, al fine anche di adeguare le indennità in questione al mutato costo della vita (articolo 1). Le stesse considerazioni relative alla inadeguatezza dei compensi, comportanti in pratica ogni anno difficoltà sempre crescenti nella composizione di organismi tanto delicati nella vita della scuola, induce a rivedere altresì le indennità da conferire ai componenti le commissioni per gli esami di ma-

turità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica (articolo 2).

Con l'occasione, si reputa opportuno prevedere nel testo una norma integrativa della legge 30 gennaio 1962, n. 14, intesa ad attribuire l'indennità di esami — istituita con la citata legge a favore dei segretari, degli applicati di segreteria e dei bidelli delle scuole — anche agli altri impiegati delle scuole stesse appartenenti a diversi ruoli, sempre che, ovviamente, siano presenti in servizio nel periodo di esami e siano adibiti a lavori attinenti allo svolgimento degli esami stessi.

Tale norma consentirebbe di attribuire il suddetto compenso ai dipendenti delle nuove carriere di personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale, istituite con legge 22 novembre 1961, n. 1282, e in particolare ai magazzinieri, che in base alle vigenti norme restano esclusi dai compensi in parola (articolo 3).

Infine, per quanto concerne il settore dell'istruzione artistica, si stabilisce (articolo 4) l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, che fissa in

modo esplicito la corresponsione del compenso di esame ai componenti le commissioni esaminatrici limitatamente ai soli giorni di effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni.

Sulla base della vigente legislazione, invece, il restante settore dell'istruzione secondaria ha avuto la possibilità di regolare la corresponsione del compenso di esami ai componenti le commissioni esaminatrici in modo estensivo e cioè comprendendo il giorno immediatamente precedente l'inizio degli esami, i giorni festivi intermedi e il giorno seguente le sessioni di esame, analogo trattamento non è stato finora possibile applicare nel campo dell'istruzione artistica, dato l'ostacolo insormontabile della mancata abrogazione del citato articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, che espressamente parla di giornate di effettiva partecipazione alle sedute. Inoltre la legge n. 30 avrebbe dovuto anche disporre l'abrogazione dell'articolo 81 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e dell'articolo 74 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, che regolano la concessione delle propine ai membri delle commissioni giudicatrici degli istituti di istruzione artistica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica è elevato da lire 400 a lire 700.

Art. 2.

Per i componenti le commissioni per gli esami di maturità dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, il compenso giornaliero previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, è elevato da lire 1.600 a lire 3.000; per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è elevato da lire 800 a lire 1.500.

La propina per ogni candidato esaminato è elevata da lire 40 a lire 80.

Art. 3.

I compensi giornalieri previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 30 gennaio 1962, n. 14, rispettivamente per il personale di segreteria e per il personale ausiliario degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, spettano anche ai dipendenti dei predetti istituti appartenenti ad altre carriere di personale non insegnante che siano presenti in servizio nel periodo degli esami e siano adibiti a lavori attinenti allo svolgimento degli esami stessi.

Tali compensi sono corrisposti per i soli giorni in cui i dipendenti interessati siano adibiti ai predetti lavori, e secondo le misure previste dai citati articoli 1, 2 e 4 per gli impiegati delle carriere corrispondenti.

Art. 4.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, e sono soppresse le norme dell'articolo 81 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, dell'articolo 74 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Le tasse di esame indicate negli stessi articoli sono versate all'Erario per l'intero importo.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 2.500 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggiore gettito conseguente dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione di banane fresche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.